

INDENNITA' UNA TANTUM PER LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO

Di cosa si tratta e a chi spetta

È riconosciuta una indennità **una tantum di 550** euro per l'anno 2023 ai dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2022 di un contratto a tempo parziale ciclico, in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti richiesti

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) ciclico deve:

- essere concluso con un'azienda privata;
- trattarsi di un rapporto di lavoro dipendente;
- prevedere periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Attenzione: l'INPS ha chiarito che tale ultimo requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore -nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto dell'anno 2022 – possa far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Alla data della domanda i soggetti di cui sopra **NON** devono:

- essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente;
- essere titolare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), anche se sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi;
- essere titolare di alcun trattamento pensionistico diretto.

Attenzione: l'indennità è stata introdotta per la prima volta dall'art. 2 *bis* del decreto-legge 17/5/2022 n. 50, ma la norma faceva espresso riferimento a contratti a tempo parziale ciclico "verticale" (vedi nota ¹); l'**art. 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145** ha allargato la platea dei possibili beneficiari ai titolari di **tutti i rapporti di lavoro part-time**, a prescindere dalla loro qualificazione come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

¹ I contratti di lavoro part time possono essere di tre tipi diversi a seconda che la riduzione dell'orario di lavoro sia:

- di tipo orizzontale: quando il dipendente lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all'orario normale giornaliero;
- di tipo verticale: quando il dipendente lavora a tempo pieno ma soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- di tipo misto: una combinazione delle due forme precedenti.



Entro quando presentare la domanda

A partire dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023.

Ammontare dell'indennità

L'importo dell'indennità è pari a 550 euro.

È riconosciuta una sola volta al medesimo lavoratore e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF; per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto alcun accredito di contribuzione figurativa.

Da quale soggetto viene erogata

È erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Modalità di richiesta

La richiesta può essere presentata:

- in via telematica:
- tramite il servizio di CONTACT CENTER MULTICANALE chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o 06164164 da rete mobile (a pagamento).
- tramite gli Istituti di Patronato.

Modalità per presentare la richiesta in via telematica:

dalla *home page* del sito *web* dell'INPS www.inps.it, accedere alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" seguendo il seguente percorso:

- "Sostegni, sussidi e indennità"
- "Esplora sostegni, sussidi e indennità"
- selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti
- accedere a "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"

Autenticarsi con la propria identità digitale, utilizzando le seguenti credenziali di accesso:

- SPID di livello 2 o superiore
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

A seconda della domanda che si intende presentare, selezionare:

- ⇒ "Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022";
- ⇒ "Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023";



Attenzione: dovranno presentare due distinte domande (per l'anno 2022 e per il 2023) coloro che in precedenza non ne avevano presentata alcuna.

Dovranno invece presentare solo la domanda riferita al 2023 i titolari di un contratto a tempo parziale ciclico nel 2021 che l'avevano già presentata per l'anno 2022 a prescindere dall'esito della stessa perché, nel caso sia stata respinta, è prevista la possibilità di proporre riesame e non è consentito inoltrare una nuova domanda.

A coloro che hanno presentato la domanda nel 2022 una volta selezionata la voce "Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023" il sistema proporrà la domanda in stato "bozza" già predisposta con i dati prelevati dalla domanda del 2022, che sarà possibile se necessario, modificare.

Dopo l'invio della domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e monitorarne lo stato di lavorazione o aggiornare le informazioni per le modalità di pagamento, ove necessario.

Siti da consultare e recapiti utili

www.inps.it

Contact Center Multicanale: numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Fonti normative

Decreto-legge 17/5/2022 n. 50, art. 2 bis "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2022 n. 91, c.d. Decreto Aiuti

Decreto-legge 18/10/2023 n. 145, art. 18 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (al momento in corso di conversione)

Circolare INPS n. 115 del 13/10/2022

Messaggio INPS n. 3977 del 10/11/2023

Scheda aggiornata al 17/11/2023